

Semilibertà

artt. 48-51 ord. penit.

Liberazione anticipata

art. 54 ord. penit.

Liberazione condizionale

artt. 176-177 c.p.

SEMILIBERTÀ: Natura

2

**MISURA
ALTERNATIVA
IMPROPRIA**

- **Il condannato mantiene la veste di detenuto** in un istituto di pena (seppur collocato in apposite sezioni)
- **Autorizzato a trascorrere parte del giorno *extra moenia***
- Espressione del principio della **progressione trattamentale**
- Funzionale ad **attenuare gli effetti desocializzanti della detenzione** e a favorire il **consolidamento dell'evoluzione positiva della personalità** del reo

Presupposti – art. 50

**Progressi
compiuti nel
corso del
trattamento**

**Idoneità delle
attività
risocializzanti
a consentire
il graduale
reinserimento**

Destinatari – art. 50

Comma 1

- **Condannati alla pena dell'arresto (di qualunque entità)**
- **Condannati alla pena della reclusione non superiore a 6 mesi**

Comma 2

- **Condannati alla pena della reclusione per reati diversi da quelli di cui all'art. 4-bis** che si trovino nelle condizioni di ottenere l'affidamento in prova
- **Condannati alla pena della reclusione dopo aver espiato metà della pena**
- **Condannati alla pena della reclusione per i reati di cui all'art. 4-bis dopo aver espiato almeno i 2/3 della pena**

Comma 5

- **Condannati all'ergastolo dopo aver espiato almeno 20 anni di pena**

Profili procedurali

Concessione e revoca affidata al Tribunale di sorveglianza

Possibilità di concessione dalla libertà

- A seguito di sospensione dell'ordine di esecuzione
- Se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento

Applicazione provvisoria disposta dal magistrato di sorveglianza

- Nei casi di cui al comma 1 dell'art. 50 ord. penit.
- Se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento

Contenuti

Art. 101 reg. esec. - particolare programma trattamentale (predisposto dall'equipe e, in via provvisoria, dal direttore e approvato dal magistrato) **contenente tutte le prescrizioni che il semilibero dovrà osservare** nel periodo che trascorre fuori dall'istituto per lo svolgimento di **ATTIVITA' DI ISTRUZIONE, DI LAVORO o comunque UTILI PER LA RIEDUCAZIONE**

- Prescrizioni sugli orari di uscita e di rientro
- Prescrizioni sui rapporti con la famiglia
- Prescrizioni sui rapporti con l'UEPE
- Prescrizioni sui contatti che il semilibero potrà avere al di fuori delle
 - Attività di studio
 - Attività di lavoro
 - Attività di formazione professionale
 - Attività utili per il reinserimento sociale
- Possibilità di concedere al semilibero **licenze-premio** – art. 52 ord. Penit.

Licenza (art. 52 ord. penit.)

EQUIVALENTE AL PERMESSO PREMIO = Concessa per coltivare interessi culturali, affettivi, lavorativi

DURATA = max **45 giorni** l'anno frazionabili anche in più licenze

ESECUZIONE = l'esecuzione della licenza segue le forme della **libertà vigilata** (prescrizioni da osservare impartite dal magistrato di sorveglianza)

TRASGRESSIONI = la violazione delle prescrizioni può determinare la revoca della licenza (non necessariamente della semilibertà)

MANCATO RIENTRO (art. 51 ord. penit.)

- Entro le 12 ore, senza giustificato motivo = sanzione disciplinare e possibile revoca anche della semilibertà
- Oltre le 12 ore = si incorre nel delitto di evasione
 - Con la denuncia = sospensione semilibertà
 - Con la condanna = revoca semilibertà
 - **Il mancato rientro** in istituto allo scadere del termine della licenza o dopo la sua revoca comporta la **sospensione in via cautelare della semilibertà** da parte del magistrato di sorveglianza (quando vi sarebbero i presupposti per la revoca) – art. 51-ter ord. penit.

Sospensione e Revoca – art. 51

quando il soggetto non appaia idoneo al trattamento

quando il soggetto si allontana dall'istituto senza giustificato motivo per oltre dodici ore e viene condannato per il reato di evasione

- a seguito della denuncia dell'allontanamento ingiustificato, si assiste alla sospensione amministrativa della semilibertà ad opera del magistrato di sorveglianza (comporta il ritorno in carcere in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza)

quando vengono meno le condizioni oggettive per le quali era stato concessa la semilibertà (*senza colpa del detenuto*)

LIBERAZIONE ANTICIPATA

(art. 54 ord. penit.)

NATURA GIURIDICA

Beneficio penitenziario di tipo premiale
(sconto di pena = presunzione di espiazione)

Dal punto di vista dogmatico

- Causa di estinzione parziale della pena

Per i contenuti e le finalità

- Strumento del trattamento rieducativo

ART. 54 COMMA 1

FINALITÀ

- Meccanismo proprio del trattamento progressivo per un più efficace reinserimento nella società

PRESUPPOSTI

- Aver dato prova di partecipare all'opera di rieducazione (art. 103 reg. esec.)

Calcolo delle riduzioni

Significato
della
locuzione:
«**per ogni
semestre di
pena
scontata**»

- **Decurtazione
semestrale
«temperata»**

TUTTI I CONDANNATI

**SOGGETTI
ammessi alla
liberazione
anticipata**

**Anche i
condannati
all'ergastolo**

**Anche i
detenuti per
reati di cui
all'art. 4-*bis***

AMBITO DI OPERATIVITÀ

13

**Si applica a tutti i
tipi di pena**

- Arresto
- Reclusione
- Ergastolo

**Si applica alle
misure cautelari**

- Custodia cautelare
- Arresti domiciliari

**Si applica alle
misure alternative**

- Affidamento in prova
- Detenzione domiciliare
- Semilibertà

Art. 54 comma 3

Revoca in caso di condanna per delitto doloso commesso dopo la concessione del beneficio

La revoca non è automatica ed è di competenza del Tribunale di sorveglianza

Art. 69-bis

Competenza del magistrato di sorveglianza

Procedimento *de plano*


Decisione assunta con ordinanza emessa in camera di consiglio e reclamabile davanti al Tribunale di sorveglianza

Liberaazione condizionata

Artt. 176-177 c.p.

- *Causa di estinzione della pena - misura alternativa extra ordinamento penitenziario*
- *Consente l'esecuzione di una parte della pena in regime di libertà vigilata*

Presupposti



* Vedi slide 17

Quantum di pena espiata

dopo la riforma operata dal d.l. 162/2022 conv. legge 199/2022

Pene temporanee

- se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno **metà della pena inflittagli**, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni

Pene temporanee in caso di recidiva

- deve avere scontato almeno **quattro anni di pena e non meno di tre quarti** della pena inflittagli

Pena dell'ergastolo

- quando abbia scontato almeno **ventisei anni** di pena

Pene per un reato di cui all'art. 4-bis *

- In caso di pena temporanea se ha scontato almeno i **due terzi della pena**
- In caso di ergastolo se ha scontato almeno **trenta anni**

* cfr. art. 2 comma 2 d.l. 152/1991, come modificato legge 199/2022

Profili procedurali

Competenza affidata al Tribunale di sorveglianza

**Svolgimento in regime di libertà vigilata
(art. 230 n. 2 c.p.)**

**Durata della misura uguale alla pena
residua da espiare***

**Sostegno e assistenza da parte
dell'UEPE**

* Vedi slide 19

Durata della misura in caso di ergastolo

Per i
condannati
all'ergastolo

- la libertà vigilata dura **cinque anni**

Per i
condannati
all'ergastolo ex
art. 4-bis*

- La libertà vigilata dura **dieci anni** e comporta sempre il divieto di contatti con soggetti condannati per reati di contesto mafioso e/o sottoposti a misure di prevenzione

* cfr. art. 2 comma 2 d.l. 152/1991, come modificato legge 199/2022

Revoca

**Se il liberato commette
un reato della stessa
indole**

**Se il liberato trasgredisce
agli obblighi della libertà
vigilata**

Esiti

**Estinzione
della pena
e delle
misure di
sicurezza**

**Unico caso in
cui si estingue
la pena
dell'ergastolo**